

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.